

<b>STATUTO SIBioC – Medicina di Laboratorio</b> <b>Approvato in Assemblea – Firenze, 17 ottobre 2017</b>	<b>STATUTO SIBioC – Medicina di Laboratorio</b> <b>PROPOSTA MODIFICHE – ASSEMBLEA 30 SETTEMBRE 2019</b>
<p><b>ART. 1 - LA DENOMINAZIONE</b>  È costituita l'Associazione denominata "<b>SIBioC– Medicina di Laboratorio (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica)</b>".</p> <p><b>ART. 2 - GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE</b>  L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha finalità di tutela sindacale, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. L'associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.</p> <p>SIBioC, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM). Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.</p> <p>Tutte le cariche sociali, con l'eccezione di quella di revisore legali, sono svolte gratuitamente.</p> <p>I legali rappresentanti e gli amministratori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'associazione.</p> <p>L'Associazione è membro ufficiale della Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio - IFCC- e della Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio -EFLM- che raccolgono i professionisti della Medicina di Laboratorio.</p> <p>L'Associazione si propone i seguenti scopi:</p> <p>a) raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della Biochimica Clinica, della Biologia Molecolare Clinica e della Medicina di Laboratorio in generale;</p> <p>b) promuovere iniziative tendenti a migliorare - nel campo della Medicina di Laboratorio– la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l'organizzazione dei laboratori; in particolare a tali finalità l'Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali e attività di formazione continua in Medicina (Formazione ECM - Educazione Continua in Medicina) secondo le linee guida del Ministero della Salute. Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il tutto senza rilascio di titoli accademici o similari;</p> <p>c) collaborare per l'istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l'inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;</p> <p>d) facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni</p>	<p><b>ART. 2 - GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE</b>  L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha finalità di tutela sindacale, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. L'associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.</p> <p>SIBioC, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM). Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.</p> <p>Tutte le cariche sociali, con l'eccezione di quella di revisore <del>legale</del><u>legale</u>, sono svolte gratuitamente.</p> <p>I legali rappresentanti e gli amministratori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'associazione.</p> <p>L'Associazione è membro ufficiale della Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio - IFCC- e della Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio -EFLM- che raccolgono i professionisti della Medicina di Laboratorio.</p> <p>L'Associazione si propone i seguenti scopi:</p> <p>a) raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della Biochimica Clinica, della Biologia Molecolare Clinica <u>e</u> della Medicina di Laboratorio in generale;</p> <p>b) promuovere iniziative tendenti a migliorare - nel campo della Medicina di Laboratorio– la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l'organizzazione dei laboratori; in particolare a tali finalità l'Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali e attività di formazione continua in Medicina (Formazione ECM - Educazione Continua in Medicina) secondo le linee guida del Ministero della Salute. Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il tutto senza rilascio di titoli accademici o similari;</p> <p>c) collaborare per l'istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l'inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;</p> <p>d) facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni scientifiche e tecniche utili all'espletamento dell'attività</p>

scientifiche e tecniche utili all'espletamento dell'attività professionale;

e) promuovere l'allestimento di metodi standard e la implementazione della qualità globale, ivi incluso il controllo di qualità, nonché la certificazione e l'accreditamento nei laboratori di analisi in campo clinico;

f) promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nel campo della Medicina di Laboratorio;

g) promuovere l'istituzione dei laboratori di riferimento;

h) stabilire rapporti di collaborazione con le società e le federazioni scientifiche nazionali ed estere ed in modo particolare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) e con la Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (EFLM);

i) promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;

l) organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale;

m) pubblicare un periodico scientifico organo ufficiale della società anche in funzione degli obiettivi formativi ECM.

### ART. 3 - LA SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, in Via Libero Temolo 4.

### ART. 4 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con il fondo di gestione costituito:

- con le quote pagate dai Soci;
- con le entrate delle attività;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'attività.

Il fondo di dotazione patrimoniale è costituito da:

- lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

### ART. 5 - I SOCI

I componenti dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Onorari
- d) Soci Aggregati
- e) Soci Sostenitori

Possono essere Soci Ordinari i laureati in Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche con percorso universitario quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, laureati in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria, laureati in Scienze Biologiche, in Biotecnologie, in Chimica, in Farmacia con laurea sia triennale che magistrale, laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico (ovvero diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi) con laurea sia

professionale;

e) promuovere l'allestimento di metodi standard e la implementazione della qualità globale, ivi incluso il controllo di qualità, nonché la certificazione e l'accreditamento nei laboratori di analisi in campo clinico;

f) promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nel campo della Medicina di Laboratorio;

g) promuovere l'istituzione dei laboratori di riferimento;

h) stabilire rapporti di collaborazione con le società e le federazioni scientifiche nazionali ed estere ed in modo particolare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) e con la Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (EFLM);

i) promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;

l) organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale;

m) pubblicare un periodico scientifico organo ufficiale della società anche in funzione degli obiettivi formativi ECM.

### ART. 5 - I SOCI

I componenti dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Onorari
- d) ~~Soci Aggregati~~
- e) ~~Soci Sostenitori~~

Possono essere Soci Ordinari i laureati, in possesso di laurea magistrale o quinquennale del vecchio ordinamento, in Chimica, ~~Chimica Industriale,~~ Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, ~~Medicina Veterinaria,~~ Scienze Biologiche, Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche e Medicina Veterinaria.

Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Consiglio Direttivo. con percorsi universitario quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, laureati in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria, laureati in Scienze Biologiche, in Biotecnologie, in Chimica, in Farmacia con laurea sia triennale che magistrale,

triennale che magistrale. Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Direttivo.

Essi operano in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletano attività professionale, scientifica o culturale nell'ambito della Medicina di Laboratorio.

I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori se in possesso dei requisiti indicati all'articolo 13.

Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all'Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica e alla Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci Aggregati gli studenti dei rispettivi Corsi di Laurea ed i cultori della materia. I Soci Aggregati hanno diritto di intervento in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, non hanno diritto di voto e non possono richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.

Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l'attività dell'Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Ordinario, escluso l'accesso alle cariche sociali.

#### **ART. 6 - LE DOMANDE DI ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività - professionale, scientifica o culturale - dell'interessato. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve riportare l'indicazione del nominativo del proprio delegato.

Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.

#### **ART. 7 - LE QUOTE DI ASSOCIAZIONE**

Tutti i soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo fissa la quota minima per i Soci Sostenitori.

~~laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico (ovvero diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi) con laurea sia triennale che magistrale. Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Direttivo.~~

Essi operano in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletano attività professionale, scientifica o culturale nell'ambito della Medicina di Laboratorio.

I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori se in possesso dei requisiti indicati all'articolo 13.

Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all'Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica e alla Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo.

~~Possono essere Soci Aggregati gli studenti dei rispettivi Corsi di Laurea ed i cultori della materia. I Soci Aggregati hanno diritto di intervento in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, non hanno diritto di voto e non possono richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.~~

~~Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l'attività dell'Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Ordinario, escluso l'accesso alle cariche sociali.~~

#### **ART. 6 - LE DOMANDE DI ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività - professionale, scientifica o culturale - dell'interessato. ~~La domanda di iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve riportare l'indicazione del nominativo del proprio delegato.~~

Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.

#### **ART. 7 - LE QUOTE DI ASSOCIAZIONE**

Tutti i soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall'Assemblea Generale.

~~Il Consiglio Direttivo fissa la quota minima per i Soci Sostenitori.~~

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

#### **ART. 8 - LA DECADENZA DA SOCIO**

La decadenza da Socio avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi della Associazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.

La decadenza per morosità avviene dopo due mesi di mancato pagamento della quota di associazione fatto salvo che il proprio status di socio si riattiva automaticamente se si regolarizza la quota entro l'anno in corso mantenendo in tal caso la continuità d'iscrizione alla Società.

Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reinscrizione.

La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori legali;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare organismi consultivi ed organizzativi.

#### **ART. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell'Associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione dei Soci Aggregati, per trattare argomenti particolari ed urgenti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata a ciascun Socio per iscritto con lettera semplice oppure per e-mail, oppure per fax, oppure con annuncio pubblicato su periodico dell'Associazione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al giorno dell'Assemblea. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata sette giorni prima della data fissata.

E' ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto, esclusi dal computo i Soci Aggregati.

E' ammessa un'Assemblea Generale di seconda

#### **ART. 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori legali;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare organismi consultivi ed organizzativi nonché istituire le Divisioni Tecnico Professionali di cui all'art. 23.

#### **ART. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell'Associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, ~~con esclusione dei Soci Aggregati,~~ per trattare argomenti particolari ed urgenti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata a ciascun Socio per iscritto con lettera semplice oppure per e-mail, oppure per fax, oppure con annuncio pubblicato su periodico sul sito web dell'Associazione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al giorno dell'Assemblea. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata sette giorni prima della data fissata.

E' ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto, ~~esclusi dal computo i Soci Aggregati.~~

E' ammessa un'Assemblea Generale di seconda convocazione.

convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega salvo i quorum di cui all'Art.11.

Il Presidente della Società coadiuvato dal Segretario-Tesoriere e dal Vice Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e - constatata la validità dell'Assemblea Generale - indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori se lo ritiene necessario.

#### **ART. 11 - LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare la relazione annuale ed il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono; ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni da valutare dal Consiglio Direttivo, entro 180 giorni; approvare il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferisce;
- b) eleggere ogni biennio parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nell'art. 13;
- c) eleggere ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Proviviri;
- d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Revisori legali;
- e) stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative ad eccezione delle quote dei soci sostenitori il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto;
- g) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari, Onorari, Sostenitori presenti in proprio o per delega.

Per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega, e se le proposte sono presentate con maggioranza di almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo.

In ogni altro caso è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

#### **ART. 12 - LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono per alzata di mano a maggioranza, ovvero per acclamazione qualora l'Assemblea si pronunci all'unanimità in tal senso, ad eccezione delle deliberazioni relative all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri, la cui elezione avviene a maggioranza relativa mediante votazione a scrutinio segreto.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega salvo i quorum di cui all'Art.11.

Il Presidente della Società coadiuvato dal Segretario-Tesoriere e dal Vice Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e - constatata la validità dell'Assemblea Generale - indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori se lo ritiene necessario.

#### **ART. 11 - LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare la relazione annuale ed il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono; ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni da valutare dal Consiglio Direttivo, entro 180 giorni; approvare il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferisce;
- b) eleggere ogni biennio parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nell'art. 13;
- c) eleggere ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Proviviri;
- d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Revisori legali;
- e) stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative; ~~ad eccezione delle quote dei soci sostenitori il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo;~~
- f) deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto;
- g) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Le ~~delibere~~ deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari, ~~ed~~ Onorari, ~~Sostenitori~~ presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni relative all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri sono prese a maggioranza relativa.

Per le ~~delibere~~ deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, ~~ed~~ Onorari ~~e Sostenitori~~ presenti in proprio o per delega, e se le proposte sono presentate con maggioranza di almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo.

~~In ogni altro caso è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.~~

#### **ART. 12 - LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono per alzata di mano ~~a~~ maggioranza, ovvero per acclamazione qualora l'Assemblea si pronunci all'unanimità in tal senso, ad eccezione delle deliberazioni relative all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri, la cui elezione avviene ~~a~~ maggioranza relativa mediante votazione a scrutinio segreto.

<p>Le votazioni potranno avvenire mediante voto segreto per decidere su qualsiasi argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci presenti in proprio o per delega.</p> <p>Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri possono avvenire mediante espressione del voto in via elettronica prima dell'assemblea, con validità del voto anche per le successive convocazioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione ed indicato nel relativo avviso; chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.</p> <p>Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.</p> <p>L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.</p> <p>L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.</p>	<p>Le votazioni potranno avvenire mediante voto segreto per decidere su qualsiasi argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci presenti in proprio o per delega.</p> <p>Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri possono avvenire mediante espressione del voto in via elettronica prima dell'assemblea, <u>Il voto risulterà valido anche per le eventuali con validità del voto anche per le successive convocazioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione ed indicato nel relativo avviso;</u> <del>Chi</del> esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.</p> <p>Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione <u>/attività</u> dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.</p> <p>L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.</p> <p>L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.</p>
<p><b>ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE ED ELEZIONI</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo risulta così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 componenti Soci Ordinari eletti dai Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori</li> </ul> <p>Il Presidente precedente dell'Associazione partecipa al Direttivo senza diritto di voto.</p> <p>I Consiglieri eletti fra i Soci Ordinari dovranno essere rappresentativi delle seguenti quattro tipologie di corsi di laurea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Chimica o Chimica e Tecnologia farmaceutica o Farmacia</li> <li>2- Medicina e Chirurgia o Medicina Veterinaria</li> <li>3- Scienze Biologiche o Biotecnologie</li> <li>4- Tecniche di Laboratorio Biomedico</li> </ol>	<p><b>ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE ED ELEZIONI</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo risulta <del>così</del> composto <u>da un numero variabile di componenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 componenti Soci Ordinari eletti dai Soci Ordinari, <del>ed</del> <u>Onorari e Sostenitori;</u></li> <li>• <u>1 rappresentante per ciascuna Divisione Tecnico Professionale.</u></li> </ul> <p>Il Presidente <del>precedente</del> dell'Associazione <u>in carica nel precedente biennio (Past President)</u> partecipa <u>alle riunioni del Consiglio</u> Direttivo senza diritto di voto.</p> <p><del>I Consiglieri eletti fra i Soci Ordinari dovranno essere rappresentativi delle seguenti quattro tipologie di corsi di laurea:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1- Chimica o Chimica e Tecnologia farmaceutica o Farmacia</del></li> <li><del>2- Medicina e Chirurgia o Medicina Veterinaria</del></li> <li><del>3- Scienze Biologiche o Biotecnologie</del></li> <li><del>4- Tecniche di Laboratorio Biomedico</del></li> </ol>
<p>Sono eleggibili a membri del CD i Soci Ordinari iscritti all'Associazione da almeno tre anni, in regola con il pagamento della quota sociale e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed esaminata dalla Commissione Candidature.</p>	<p>Sono eleggibili a membri del CD i Soci Ordinari iscritti all'Associazione da almeno <del>tre</del> <u>due</u> anni, in regola con il pagamento della quota sociale e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed esaminata dalla Commissione Candidature.</p>
<p>Sono eleggibili a membri del CD i Soci Ordinari con titolo di specializzazione universitaria post-laurea in disciplina nell'ambito della Medicina di Laboratorio o strettamente affine, oppure anzianità di servizio non inferiore a quella</p>	<p><del>Sono eleggibili a membri del CD i Soci Ordinari con titolo di specializzazione universitaria post-laurea in disciplina nell'ambito della Medicina di Laboratorio o strettamente affine, oppure anzianità di servizio non inferiore a quella</del></p>

occorrente per l'accesso alle posizioni dirigenziali nel SSN ovvero Soci con Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico aventi titoli di studio (Master o Laurea Magistrale) e/o professionali necessari per svolgere funzioni di coordinamento o di Dirigente delle professioni sanitarie .

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i candidati più votati considerando che ognuna delle quattro tipologie di laurea sopra indicate deve essere rappresentata da almeno un componente e da non più di quattro componenti.

Al fine di assicurare continuità di governo della Società, i Soci eleggono ogni biennio 5 componenti Soci Ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni a partire dal primo gennaio successivo alla elezione e non sono rieleggibili prima che sia trascorso un biennio dalla fine del loro mandato.

In caso di posto vacante di un Socio Ordinario nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ultima elezione, sempre tenendo conto che ogni tipologia di laurea deve essere rappresentata da almeno 1 componente e da non più di 4.

Per le votazioni dei consiglieri Soci Ordinari ciascun Socio potrà esprimere un massimo di tre voti.

Le schede che riporteranno un numero di voti superiore a tre saranno considerate nulle.

#### INVIO CANDIDATURE: TEMPI E MODALITA'

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali almeno 90 giorni prima della data prevista per le votazioni, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Le candidature dovranno essere inviate al Presidente almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e successivamente vengono esaminate dalla Commissione Candidature che ne verifica l'idoneità.

#### CHI VOTA

Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti alla Società (esclusi gli Aggregati) entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento della quota sociale.

~~occorrente per l'accesso alle posizioni dirigenziali nel SSN ovvero Soci con Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico aventi titoli di studio (Master o Laurea Magistrale) e/o professionali necessari per svolgere funzioni di coordinamento o di Dirigente delle professioni sanitarie .~~

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Ordinari candidati più votati delle categorie Chimica/Chimica e Tecnologia Farmaceutica/Farmacia, Scienze Biologiche, Medicina e Chirurgia considerando che ognuna delle ~~quattro~~ tipologie-categorie di laurea sopra indicate deve essere rappresentata da almeno un componente e da non più di quattro componenti. Qualora non ci fossero candidati per una delle categorie di laurea, verrà eletto nel Consiglio Direttivo il primo più votato dei candidati non eletti.

Al fine di assicurare continuità di governo dell'Associazione Società, i Soci eleggono ogni biennio 5 componenti Soci Ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni a partire dal primo gennaio successivo alla elezione e non sono rieleggibili prima che sia trascorso un biennio dalla fine del loro mandato ad eccezione del Past President che potrà invece essere rieletto, non avendo diritto di voto in Consiglio Direttivo.

In caso di posto vacante di un Socio Ordinario nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ultima elezione, ~~sempre tenendo conto che ogni tipologia di laurea deve essere rappresentata da almeno 1 componente e da non più di 4.~~

Per le votazioni dei consiglieri Soci Ordinari ciascun Socio potrà esprimere un massimo di tre voti.

Le schede che riporteranno un numero di voti superiore a tre saranno considerate nulle.

#### ~~INVIO CANDIDATURE: TEMPI E MODALITA'~~

#### ~~DIRITTO DI VOTO~~

Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti alla Società entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali almeno 90 giorni prima della data prevista per le votazioni, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci, nonché ai membri delle Divisioni Tecnico Professionali per la nomina dei loro rappresentanti, con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

~~Le candidature dovranno essere inviate al Presidente almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e successivamente vengono esaminate dalla Commissione Candidature che ne verifica l'idoneità.~~

#### ~~CHI VOTA~~

~~Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti alla Società (esclusi gli Aggregati) entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento della quota sociale.~~

#### DIVISIONI TECNICO PROFESSIONALI

I rappresentanti delle Divisioni che raggiungono il numero di membri riportato nel Regolamento dell'Associazione, avranno diritto di voto in Consiglio Direttivo.

Risulterà eletto nel Consiglio Direttivo il candidato di ciascuna delle Divisioni Tecnico Professionali, in possesso di laurea magistrale o master in coordinamento, più votato. I membri di ciascuna Divisione eleggeranno autonomamente il loro rappresentante ogni quattro anni. Sono eleggibili come rappresentanti della Divisione i membri iscritti da almeno due anni, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 membri della Divisione in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed esaminata dalla Commissione Candidature che ne verifica l'idoneità.

In caso di posto vacante del rappresentante della Divisione nel Consiglio Direttivo subentra, a completarne il mandato come componente, il candidato rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell'ultima elezione.

Per le votazioni del consigliere della Divisione ciascun membro potrà esprimere un massimo di un voto.

Le schede che riporteranno un numero di voti superiore a uno saranno considerate nulle.

#### **ART. 14 - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificati motivi si intende decaduto dalla carica.

Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i coordinatori e referenti degli organismi consultivi e organizzativi dell'Associazione, oltre ad esperti, consulenti e Soci, con esclusione della riunione in cui viene effettuata l'elezione del Presidente Designato, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, del Vice Segretario Tesoriere.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **ART. 15 - LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

#### **ART. 14 - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificati motivi si intende decaduto dalla carica.

Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i coordinatori e referenti degli organismi consultivi e organizzativi dell'Associazione, oltre ad esperti, consulenti e Soci, con esclusione della riunione in cui viene effettuata l'elezione del Presidente Designato, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, del Vice Segretario Tesoriere.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **ART. 15 - LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

<p>gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>a) sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;</p> <p>b) promuove ed organizza riunioni scientifiche, nonché corsi di aggiornamento professionale secondo le normative nazionali e regionali, ivi incluso quelle relative all'acquisizione dei crediti formativi ECM e secondo quanto indicato nel Regolamento dell'Associazione;</p> <p>c) stabilisce la sede e nomina il Presidente del Congresso annuale;</p> <p>d) delibera sulle ammissioni di nuovi Soci informandone gli interessati;</p> <p>e) delibera in merito alla nomina di Soci Onorari indicandone la motivazione;</p> <p>f) delibera sulla decadenza da Socio;</p> <p>g) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;</p> <p>h) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;</p> <p>i) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;</p> <p>j) istituisce o sopprime sedi secondarie uffici e rappresentanze;</p> <p>k) delibera il Regolamento Generale dell'Associazione che non può però mai modificare od incidere sullo statuto, ma soltanto regolamentare gli aspetti pratici di gestione e funzionamento dell'ente;</p> <p>l) delibera il domicilio dell'Associazione;</p> <p>m) nomina il Coordinatore degli altri organismi consultivi e organizzativi dell'associazione;</p> <p>n) nomina i rappresentanti presso altre organizzazioni internazionali;</p> <p>o) nomina i Direttori degli organi ufficiali di informazione dell'Associazione;</p> <p>p) istituisce, quando necessario, gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere e ne nomina i Coordinatori o Referenti;</p> <p>q) nomina i Delegati Regionali;</p> <p>r) decide sulla conduzione dei periodici editi a nome o per conto della Società.</p> <p>Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla</p>	<p>gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>a) sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;</p> <p>b) promuove ed organizza riunioni scientifiche, nonché corsi di aggiornamento professionale secondo le normative nazionali e regionali, ivi incluso quelle relative all'acquisizione dei crediti formativi ECM e secondo quanto indicato nel Regolamento dell'Associazione;</p> <p>c) stabilisce la sede e nomina il Presidente del Congresso annuale;</p> <p>d) delibera sulle ammissioni di nuovi Soci informandone gli interessati;</p> <p>e) delibera in merito alla nomina di Soci Onorari indicandone la motivazione;</p> <p>f) delibera sulla decadenza da Socio;</p> <p>g) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;</p> <p>h) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;</p> <p>i) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;</p> <p>j) istituisce o sopprime sedi secondarie uffici e rappresentanze;</p> <p>k) delibera il Regolamento Generale dell'Associazione che non può però mai modificare od incidere sullo statuto, ma soltanto regolamentare gli aspetti pratici di gestione e funzionamento dell'ente;</p> <p>l) delibera il domicilio dell'Associazione;</p> <p>m) nomina il Coordinatore degli altri organismi consultivi e organizzativi dell'associazione;</p> <p>n) nomina i rappresentanti presso altre organizzazioni internazionali;</p> <p>o) nomina i Direttori degli organi ufficiali di informazione dell'Associazione;</p> <p>p) istituisce, quando necessario, gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere e ne nomina i Coordinatori o Referenti;</p> <p>q) nomina i Delegati Regionali;</p> <p>r) decide sulla conduzione dei periodici editi a nome o per conto della Società;</p> <p><b>s) istituisce le Divisioni Tecnico-Professionali.</b></p> <p>Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti</p>
--	---

deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

**ART. 16 – PRESIDENTE DESIGNATO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, PRESIDENTE PRECEDENTE**

Il Presidente Designato viene eletto ogni biennio dal Consiglio Direttivo in carica nella prima riunione del suo mandato tra i componenti Soci Ordinari del Direttivo stesso di ultima nomina da parte dell'Assemblea ed entra in carica come Presidente nel biennio successivo.

Il Presidente Designato nel primo biennio della sua elezione assume la funzione di Vice - Presidente.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle direttive ed agli indirizzi generali determinati dall'assemblea dei soci.

La sua figura dovrà garantire la più ampia visibilità dell'Associazione nel mondo scientifico, professionale e nei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide sulle questioni urgenti.

Nei casi di vacanza del Presidente il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni.

Il Presidente al termine del proprio mandato acquisisce automaticamente la carica di Past President per il biennio successivo, ma senza diritto di voto.

Il Past President può essere rieletto nella carica di Consigliere dopo almeno un biennio dalla fine del suo mandato di Past President.

**ART. 17 – IL SEGRETARIO-TESORIERE**

Il Segretario-Tesoriere è eletto nella prima riunione di ogni biennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica un biennio.

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

E' il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone

gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

**ART. 16 – PRESIDENTE DESIGNATO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, PRESIDENTE PRECEDENTE**

Il Presidente Designato viene eletto ogni biennio dal Consiglio Direttivo in carica nella prima riunione del suo mandato tra i componenti Soci Ordinari del Direttivo stesso di ultima nomina da parte dell'Assemblea ed entra in carica come Presidente nel biennio successivo.

Il Presidente Designato nel primo biennio della sua elezione assume la funzione di Vice - Presidente.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle direttive ed agli indirizzi generali determinati dall'assemblea dei soci.

La sua figura dovrà garantire la più ampia visibilità dell'Associazione nel mondo scientifico, professionale e nei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide sulle questioni urgenti.

Nei casi di vacanza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni.

Il Presidente al termine del proprio mandato acquisisce automaticamente la carica di Past President per il biennio successivo; ~~ma~~ il Past President partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

~~Il Past President~~ Presidente può essere rieletto nella carica di Consigliere dopo almeno un biennio dalla fine del suo mandato di Presidenza e per un solo mandato consecutivo. ~~Past President.~~

all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione. Il Segretario-Tesoriere è coadiuvato nell'espletamento delle sue mansioni da un Vice Segretario-Tesoriere.

#### **ART. 18 – IL VICE SEGRETARIO-TESORIERE**

Il Vice Segretario-Tesoriere è eletto nella prima riunione di ogni biennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica un biennio.

Il Vice Segretario-Tesoriere coadiuva il Segretario-Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### **ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di quattro esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

I membri sono rieleggibili.

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori legali non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori legali possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione sul rendiconto annuale dell'Associazione.

#### **ART. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti tra i Soci Ordinari e Onorari per quattro anni dall'Assemblea Generale.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio.

In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni consultive.

#### **ART. 21 – IL COMITATO SCIENTIFICO**

“Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 5 membri.

#### **ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

Il Collegio dei Revisori legali è composto da ~~tre~~due membri effettivi e ~~due~~un supplentesupplente, iscritti nel Registro dei Revisori, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di quattro esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

I membri sono rieleggibili.

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori legali non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori legali possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione sul rendiconto annuale dell'Associazione.

#### **ART. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Ordinari e Onorari, in carica per quattro anni ~~dall'Assemblea Generale~~.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio.

In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni consultive.

#### **ART. 21 – IL COMITATO SCIENTIFICO**

“Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 5 membri.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.”

#### **ART. 22 – LA COMMISSIONE CANDIDATURE**

La Commissione Candidature è composta da tre membri già Presidenti della Società, non presenti nel Direttivo, e nominati dallo stesso per un biennio.

La Commissione esamina le candidature dei Soci che si propongono a membri del Consiglio Direttivo e ne verifica l'idoneità in base ai criteri dell'articolo 13.

#### **ART. 23 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo e il conto preventivo dell'anno successivo e li sottopone entro tre mesi all'esame dei Revisori legali.

Il medesimo Consiglio convoca l'Assemblea in tempo utile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l'anno successivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di comprovate motivazioni l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet della Società.

Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 24 – LE RIUNIONI SCIENTIFICHE**

L'incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato dal

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.”

#### **ART. 22 – LA COMMISSIONE CANDIDATURE**

La Commissione Candidature è composta da tre membri già Presidenti della Società, non presenti nel Direttivo, e nominati dallo stesso per un biennio.

La Commissione esamina le candidature dei Soci e dei membri delle Divisioni Tecnico Professionali che si propongono a membri componenti del Consiglio Direttivo e ne verifica l'idoneità in base ai criteri dell'articolo 13.

#### **ART. 23 – LE DIVISIONI TECNICO PROFESSIONALI**

È istituita la Divisione Tecnico Professionale dei laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Ne fanno parte i laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico con laurea triennale e magistrale.

Il Consiglio Direttivo può istituire altre Divisioni Tecnico Professionali composte di professionisti operanti nell'ambito della Medicina di Laboratorio.

All'interno di ciascuna Divisione viene eletto ogni quattro anni un rappresentante che entra a far parte del consiglio direttivo, come indicato nell'articolo 13.

#### **ART. ~~23-24~~ – L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo e il conto preventivo dell'anno successivo e li sottopone entro tre mesi all'esame dei Revisori legali.

Il medesimo Consiglio convoca l'Assemblea in tempo utile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l'anno successivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di comprovate motivazioni l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'Assemblea.

Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione a Società.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. ~~24~~25 – LE RIUNIONI SCIENTIFICHE**

L'incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato dal

<p>Comitato Scientifico. L'attività scientifica effettuata dall'associazione viene pubblicata, e costantemente aggiornata, nel sito web istituzionale dell'associazione.</p> <p><b>ART. 25 – LE MODIFICHE DELLO STATUTO</b> Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p><b>ART. 26 –LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</b> L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>Comitato Scientifico. L'attività scientifica effettuata dall'associazione viene pubblicata, e costantemente aggiornata, nel sito web istituzionale dell'associazione.</p> <p><b>ART. <del>25</del>26 – LE MODIFICHE DELLO STATUTO</b> Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p><b>ART. <del>26</del>27 –LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</b> L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. <del>A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell'Associazione.</del> <u>In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</u></p> <p><b>ART. 28 – NORMA TRANSITORIA</b> <u>Il presente statuto entra in vigore solo a seguito della verifica ed approvazione da parte dell'autorità preposta al riconoscimento. Le elezioni del quadriennio 2020-2023 si terranno con applicazione delle norme previste dallo statuto vigente prima della presente modifica.</u> <u>Gli organi eletti resteranno in carica fino alla loro naturale scadenza.</u></p>
---	---